



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato che:

- a luglio 2015 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di agosto 2019;
- nel conteggio estintivo non era incluso il rimborso dei costi connessi al credito in violazione della normativa nazionale (art. 125 *sexies* TUB) e comunitaria (Dir. 87/102/CEE e 2008/48/CEE) che vanno lette e applicate nel senso indicato dalla CGUE nella c.d. sentenza Lexitor.

Ha quindi chiesto all'ABF il rimborso di Euro 3.601,92, a titolo di costi *up-front* e *recurring*, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito:

- di essere subentrato all'intermediario originario contraente a seguito di incorporazione;
- che si avvale, nell'ambito della propria attività di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, di una rete di intermediari del credito per l'attività di promozione e collocamento;
- che alla maturazione della 49^a quota, il finanziamento veniva estinto anticipatamente come da conteggio estintivo che produce. Nel detto conteggio sono stati riconosciuti in favore della cliente, oltre che l'abbuono degli interessi non maturati per le 71 rate residue, anche il rimborso di € 974,85 a titolo di commissioni di gestione;
- che viene richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria;



- che con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, i principi in essa affermati non trovano applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale;
 - che la sentenza non troverebbe in ogni caso applicazione in relazione alle "commissioni di rete esterna" (lettera F del contratto), posto che la finalità della norma comunitaria sarebbe quella di evitare comportamenti elusivi del finanziatore. I principi della Lexitor, pertanto, non possono essere applicati a quei costi che il finanziatore "*subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (per esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (in primis le commissioni di intermediazione)*", fatturate al finanziatore da un soggetto terzo e semplicemente riaddebitate al cliente;
 - che per quanto riguarda le "commissioni di rete esterna", il ricorrente si è autonomamente rivolto all'intermediario del credito; I costi a lei addebitati corrispondono alle attività da quest'ultimo poste in essere e trovano esatta corrispondenza in quanto fatturato al resistente dall'intermediario del credito terzo;
 - che per quanto riguarda gli ulteriori oneri/commissioni, il contratto distingue espressamente le voci di costo, indica la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi *recurring* (o quote degli stessi), reca la descrizione delle prestazioni continuative correlate e indica i criteri di rimborso in caso di estinzione.
- Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; inoltre "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che "*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso*



metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*. Pertanto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.982,19	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	290,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	31/08/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,29%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione C				1.635,47	Upfront	37,29%	609,91		609,91
Commissioni di gestione D				1.731,43	Recurring	59,17%	1.024,43	974,85	49,58
spese di istruttoria E				450,00	Upfront	37,29%	167,82		167,82
Commissioni rete esterna F				3.918,48	Upfront	37,29%	1.461,31		1.461,31
Totale				7.735,38					2.288,62

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Nella domanda, la cliente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari ad € 3.601,92. La differenza rispetto al conteggio sopra riportato è data dal fatto che la cliente ha applicato al rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

Infine, per quanto riguarda il rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo, come correttamente richiesto da parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.288,62, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA